



## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

### *Deliberazione n. 16 del 14 Aprile 2026*

L'anno duemilaventisei, addì 14 (quattordici) del mese di aprile, alle ore 12:00 in Tortoli e nella sede Consorziale, Viale Pirastu n° 23, si è riunito il Consiglio di Amministrazione convocato in con nota prot. n° 877 in data 19/03/2026 inviata via e-mail ai singoli consiglieri e ai singoli membri del Collegio dei Revisori dei Conti, per discutere i punti all'o.d.g. contenuti nella stessa nota di convocazione:

**OGGETTO:** Deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale n° 2 in data 19.02.2026. Determinazioni in merito ad eventuale impugnazione.

**PRESIEDE** la seduta il Presidente dell'Ente Ing. Giuseppe Giacobbe, il quale, constatato che risultano presenti/assenti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dell'Ente di seguito elencati:

<b>Cognome Nome</b>	<b>Presente</b>	<b>Assente</b>
Giacobbe Giuseppe - Presidente	P	
Solanas Andrea -Vice-Presidente	P	
Chiai Alessandro - Consigliere	P	
Mannini Giacomo - Consigliere	P	
Tegas Giovanni Angelo - Consigliere	P	

<b>Revisori dei Conti</b>	<b>Presente</b>	<b>Assente</b>
Bonamici Carmela - Presidente	P	
Mereu Carla - Componente	P	
Usai Mario - Componente	P	

**CONSTATA** la legalità dell'adunanza a termini dell'art. 8 comma 6 del vigente Statuto Consortile stante la sussistenza del numero legale dei consiglieri partecipanti, e assistito dal Dirigente dell'Area Amministrativa dott.ssa Anna Maria Musella in qualità di segretario degli organi deliberanti ai sensi dell'art. 26, 3<sup>^</sup> comma dello Statuto, dichiara aperta la riunione;

**VISTO:**

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 239 del 04.12.1996, con il quale è stato istituito il Consorzio di Bonifica d'Ogliastra;
- il decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro - Pastorale n° 1 prot. n° 56 in data 13.01.2025, relativo all'insediamento del Consiglio dei Delegati;

- i verbali in data 28.01.2025, relativi all'elezione del Presidente nella persona dell'Ing. Giacobbe Giuseppe e dei componenti il Consiglio di Amministrazione, giusto disposto del comma 4 dell'art. 7 del vigente Statuto Consortile;
- il Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale della Regione Autonoma della Sardegna n° 13 del 27.03.2026, di nomina del Collegio dei Revisori dei conti dell'ente fino al 26.03.2031;
- la L.R. n. 6 del 23.05.2008 "Legge quadro in materia di Consorzi di Bonifica";
- il vigente Statuto del Consorzio ed in particolare l'art. 8 "Funzioni del Consiglio di Amministrazione;
- la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 16.03.2022 con la quale viene individuata nella persona del Direttore dell'Area Amministrativa dott.ssa Anna Maria Musella il sostituto del Direttore Generale in caso di assenza o impedimento del titolare ex art. 26 comma 3 Statuto consortile;

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

### PREMESSO CHE:

- ❖ la **L.R. 23/05/2008 n. 6** ("Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica"):
  - all'**art. 9** ("Contributi dei privati per l'esercizio e la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica") dispone che:
    - <<1. I proprietari dei beni immobili serviti dalla rete consortile di distribuzione dell'acqua a uso irriguo contribuiscono alle spese di esercizio e manutenzione ordinarie delle predette opere a norma del regio decreto n. 215 del 1933 e della legge 25 luglio 1952 n. 991 (provvedimenti in favore dei territori montani) e successive modificazioni, e alle spese di funzionamento dei consorzi di bonifica.
    - 2. I proprietari dei terreni situati in aree non servite da impianti di irrigazione non sono soggetti al pagamento di contributi a favore dei consorzi di bonifica.
    - 3. I consorziati contribuiscono alle spese di distribuzione dell'acqua in base alla quantità utilizzata. A tal fine i consorzi di bonifica provvedono a installare idonei strumenti di regolazione di utenza e misurazione del consumo d'acqua; sino all'installazione di tali regolatori trova applicazione la norma transitoria di cui all'articolo 46, comma 1.
    - 4. Ai fini di cui al comma 1, ciascun consorzio di bonifica predispose il piano di classifica di cui all'articolo 32 per il riparto della contribuenza consortile che, in base all'estensione dei terreni serviti dalla rete di distribuzione dell'acqua, stabilisce gli indici di attribuzione dei contributi alle singole proprietà, i cui dati indentificativi sono custoditi ed aggiornati nell'apposito catasto consortile.
    - 5. I contributi di cui ai commi 1 e 3 costituiscono oneri reali sugli immobili e sono riscossi direttamente, ovvero per mezzo di terzi abilitati, sulla base delle leggi vigenti in materia di tributi e in conformità alle specifiche disposizioni attuative contenute negli statuti>>;
  - al successivo **art. 10** ("contributo irriguo"), in particolare, prevede che:
    - <<1. I criteri per la determinazione del contributo irriguo, compreso il suo ammontare massimo, sono determinati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta

dell'Assessore competente in materia di agricoltura; tali criteri sono vincolanti per tutti i consorzi e sono finalizzati a garantire:

- a) un uso razionale e sostenibile della risorsa idrica;
- b) un omogeneo contributo irriguo in tutto il territorio regionale compatibile con l'economia agricola regionale;
- c) un identico contributo irriguo all'interno dei singoli comprensori di bonifica.

2. Il contributo dovuto dai consorzi di bonifica all'Ente Acque della Sardegna (ENAS) per la fornitura dell'acqua grezza è determinato con le modalità di cui all'articolo 17 della legge regionale 6 dicembre 2006 n. 19 (Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici), sulla base di quanto previsto dall'articolo 9 della direttiva n. 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque. In particolare il contributo per il settore irriguo deve essere omogeneo per tutto il territorio regionale e deve tener conto delle conseguenze sociali, economiche ed ambientali per il settore agricolo. A tal fine la Regione assicura la fornitura idrica dei consorzi di bonifica tramite il soggetto gestore del sistema idrico multisettoriale regionale (ENAS) a valore energetico uniforme sul territorio regionale e tale da garantire l'alimentazione in pressione delle reti irrigue. ...>>.

- ❖ La **L.R. 06/12/2006 n. 19** ("Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici"), a sua volta, nel richiamato **art. 17** ("Piano per il recupero dei costi relativi ai servizi idrici") dispone che:

<<1. Il Comitato istituzionale stabilisce annualmente i criteri per l'attuazione del sistema di definizione dei contributi al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua all'ingrosso, sulla base di quanto previsto dall'art. 9 della direttiva 2000/60/CE, tenendo conto:

- a) dell'esigenza di incentivare la conservazione ed il risparmio della risorsa idrica per conseguire l'obiettivo di una gestione sostenibile;
- b) degli investimenti infrastrutturali effettuati e da effettuare, che contribuiscono al miglioramento della produttività, della qualità e dell'organizzazione del servizio idrico di gestione del sistema idrico multisettoriale regionale;
- c) dell'obiettivo di unificare i criteri di determinazione dei corrispettivi economici relativi al servizio di approvvigionamento idrico del sistema idrico multisettoriale regionale sull'intero territorio per categorie di utenze omogenee;
- d) delle conseguenze sociali, ambientali ed economiche del recupero dei costi per le diverse categorie di utenza;
- e) dell'esigenza di graduare nel tempo le eventuali variazioni dei contributi territorialmente vigenti al recupero dei costi.

2. L'Agenzia elabora il Piano per il recupero dei costi relativi ai servizi idrici per l'acqua all'ingrosso, sulla base dei criteri di cui al comma 1 e lo propone all'adozione del Comitato Istituzionale che lo trasmette, successivamente, alla Giunta regionale per la sua approvazione; il Piano ripartisce i costi tra i diversi settori di utilizzazione suddivisi almeno nelle categorie di utenza i cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 3.

3. I corrispettivi economici per la fornitura dell'acqua all'ingrosso sono riscossi dal soggetto gestore del sistema idrico multisettoriale.

4. Gli organismi competenti della distribuzione delle risorse settoriali, che usufruiscono delle risorse idriche disponibili del sistema idrico multisettoriale regionale, provvedono di conseguenza ad adeguare i rispettivi recuperi economici a carico degli utenti in relazione a quanto stabilito dal Piano di recupero dei costi>>;

- ❖ le richiamate categorie di utenza, di cui alla lettera f) del comma 1 dell'art. 3 della L.R. n. 19/2006, sono così definite:

- “1) usi civili: quelli relativi al consumo umano e ai servizi d'igiene, collettivi e privati;*
- 2) usi agricoli: quelli relativi all'utilizzo della risorsa idrica finalizzata alla produzione di prodotti agricoli;*
- 3) usi industriali: quelli relativi all'utilizzo della risorsa idrica per scopo industriali;*
- 4) usi ambientali: quelli che assicurano una quota dei deflussi minimi vitali necessaria a garantire la salvaguardia naturale dei corsi d'acqua”.*

## **CONSIDERATO che**

- ❖ il Comitato Istituzionale (C.I.) dell'Autorità di Bacino Regionale della Sardegna (A.d.B.), con deliberazione n. 28 del 18.12.2024, avente ad oggetto *“Definizione del Piano per il recupero dei costi relativi ai servizi idrici per l'acqua all'ingrosso in capo ad ENAS per l'anno 2024 – Commi 1 e 2 dell'art. 17 della L.R. n. 19/2006. Costituzione del tavolo di lavoro interassessoriale finalizzato alla formulazione di proposte di modifica dei criteri di definizione del contributo al recupero dei costi a carico delle utenze”*, tra l'altro, ha disposto:
- *all'Art. 4 “È costituito un tavolo di lavoro interassessoriale coordinato dalla direzione generale dell'Agenzia regionale del Distretto idrografico ed inoltre composto stabilmente dalle direzioni generali dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma agro-pastorale, dell'Assessorato dei lavori pubblici e dell'Assessorato dell'industria e, ove ritenuto opportuno, supportato dalla presenza dei gestori dei servizi idrici quali ENAS, Consorzi di bonifica, Consorzi industriali e Abbanoa finalizzato alla formulazione di proposte, da sottoporre alla valutazione di questo Comitato, per la modifica dei criteri di definizione del contributo al recupero dei costi, in capo ad ENAS, a carico dei vari settori di impiego dell'acqua all'ingrosso”;*
  - *all'Art. 5 “Il tavolo di cui all'art. 4 avrà il compito di effettuare:*
    - *Un'analisi del vigente Piano per il recupero dei costi relativi ai servizi idrici per l'acqua all'ingrosso in capo ad ENAS e definizione di aspetti da innovare per rendere più efficace l'incentivo all'utilizzo razionale della risorsa idrica;*
    - *Una ricognizione della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente che regola aspetti direttamente connessi al già menzionato Piano e che possono incidere sull'efficienza dell'utilizzo della risorsa idrica, relazionando in merito ad eventuali criticità riscontrate;*
    - *La quantificazione dei volumi distribuiti alle diverse tipologie di utenze e delle perdite in adduzione e distribuzione;*
    - *Una ricognizione dei dati disponibili in merito ai volumi idrici gestiti dai Consorzi di bonifica, misurati alla fonte, alla testa del distretto e all'utenza;*
    - *La predisposizione, sulla base delle suddette analisi e ricognizioni, di proposte relative alla ridefinizione dei contributi al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua all'ingrosso;**Le proposte del tavolo interassessoriale dovranno essere formulate a questo comitato entro il mese di marzo 2025”.*

- ❖ il C.I. dell'A.d.B., con deliberazione n. 13 del 23.09.2025, avente ad oggetto *“Attività di cui alla deliberazione n. 28 del 18.12.2024 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino: esito Tavolo di lavoro interassessoriale finalizzato alla formulazione di proposte per la modifica dei criteri di definizione del contributo al recupero dei costi, in capo ad ENAS, a carico dei vari settori di impiego dell'acqua all'ingrosso”*, nel prendere atto degli esiti del predetto Tavolo di lavoro, al quale i Consorzi di Bonifica non sono stati chiamati a partecipare, ha disposto:
  - all'Art. 1 *“di confermare il mantenimento del sistema degli scaglioni articolati in funzione del volume effettivamente consumato in rapporto al volume assegnati”*;
  - all'Art. 2 *“dall'anno 2026, i contributi al recupero dei costi del SIRM degli usi civili e agricoli, che contribuiscono solo parzialmente alla copertura dei costi del SIRM, saranno adeguati in funzione della variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo registrata a partire dal 2011, anno di definizione della vigente articolazione dei contributi al recupero dei costi del SIRM”*;
  - all'Art. 3 *“l'articolazione dei contributi al recupero dei costi relativi ai servizi idrici dell'acqua all'ingrosso, in capo a ENAS, sarà definita sulla base dell'effettivo uso della risorsa idrica da parte degli utenti finali e non più in funzione del servizio idrico settoriale prevalente affidato al gestore di valle e sarà suddivisa nelle seguenti categorie di utenza:
    - 1) usi civili: quelli relativi al consumo umano e ai servizi d'igiene, collettivi e provati;
    - 2) usi agricoli: quelli relativi all'utilizzo della risorsa idrica finalizzati alla produzione di prodotti agricoli e la zootecnia;
    - 3) usi industriali: quelli relativi all'utilizzo della risorsa idrica per scopo industriali;
    - 4) altri usi assimilati agli usi civili solo ai fini del recupero dei costi del SIRM: gli usi non già ricompresi nelle precedenti categorie, quali, a titolo di esempio, quelli effettuati da strutture recettive, campeggi, campi da golf e innaffiamento di giardini e aree verdi in aree urbanizzate”;*
  - all'Art. 4 *“le utenze servite dal SIRM che contribuiscono solo parzialmente alla copertura dei costi del gestore ENAS e che non rendono disponibili i dati necessari all'applicazione dei contributi secondo i criteri definiti sulla base delle indicazioni di questo Comitato istituzionale pagheranno l'intero costo industriale sostenuto dal gestore SIRM ENAS”*;
  - all'Art. 5 *“le Direzioni generali competenti per materia adotteranno apposite procedure operative per la raccolta e la validazione dei dati necessari all'applicazione di quanto stabilito al precedente articolo 3”*;
  - all'Art. 6 *“si da mandato al Tavolo istituito ai sensi dell'art. 4 della delibera del comitato istituzionale n. 28 del 18.12.2024 di predisporre entro maggio 2026, una proposta, da sottoporre a questo Comitato istituzionale, che prevede l'introduzione graduale di meccanismi premianti/penalizzanti per i gestori che definiscono i tributi/tariffe in funzione del volume prelevato (pagamento a volume) e che incentivino l'utilizzo di metodi irrigui ad alta efficienza”*;
- ❖ la Direzione Generale dell'Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, con nota del 27.02.2026 (prot. cons. n.626 del 27.02.2026) ha trasmesso a tutti i Consorzi di Bonifica, per conoscenza e per i conseguenti adempimenti di competenza, la deliberazione n. 2 del 19.02.2026 del C.I. dell'A.d.B., avente ad oggetto *“Presentazione*

della bozza del Piano per il recupero dei costi relativi ai servizi idrici per l'acqua all'ingrosso in capo a ENAS per l'anno 2026 – Commi 1 e 2 dell'17 della L.R: n. 19/2006”, pubblicata sul BURAS n. 14 – Parte I e II del 27.02.2026;

- ❖ la deliberazione n. 2 del 19.02.2026 del C.I. dell'A.d.B., dopo aver richiamato in premessa la precedente deliberazione n. 13 del 23.09.2025, ha disposto quanto segue.
  - all'Art. 1 “Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento”;
  - all'Art. 2 “è approvata, al fine della successiva definizione del Piano per il recupero dei costi relativi ai servizi idrici per l'acqua all'ingrosso in capo ad ENAS per l'anno 2026, la seguente struttura del quadro dei contributi unitari per il recupero dei costi a carico delle diverse categorie di utenza, come definite dall'art. 3 della Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino regionale n. 13 del 23.09.2025, aggiornata sulla base della variazione dell'indice dei prezzi per le rivalutazioni monetarie ISTAT-FOI registrata nel periodo gennaio 2012 – dicembre 2025 [pari al 24,6%]:

**Tab. 2 – Contributi unitari, per l'anno 2026, per categorie di utenza e scaglioni**

<b>Categorie di utenza e scaglioni</b>	<b>Contributi 2026 [€/m3]</b>
<b>Usi civili ed assimilati</b>	
Fino ad un consumo annuo di 185 Mm3	0,04361
Per il consumo annuo eccedente i 185 MM3	0,865974
<b>Usi agricoli</b>	
Fino al consumo annuo pari al volume base	0,007476
Per il consumo annuo compreso tra il volume base ed il volume assegnato	0,01869
Per il consumo annuo eccedente il volume assegnato	0,03115
<b>Usi industriali</b>	
Per il consumo annuo entro il limite assegnato	0,286658
Per il consumo annuo accedente il volume annuo assegnato	0,3738
<b>Acqua grezza direttamente distribuita all'utente finale</b>	
Incremento rispetto alla tariffa settoriale base	0,03738

- all'Art. 3 “di stabilire che con successive deliberazioni di questo Comitato Istituzionale verranno definiti i volumi erogabili per i diversi usi ed i relativi volumi base per le utenze irrigue, previa acquisizione, da parte dei Consorzi di Bonifica, dei dati relativi agli ordinamenti colturali ed alle relative superfici ed idroesigenze specifiche previste”;
- all'Art. 4 “la mancata trasmissione, da parte dei gestori, dei dati necessari all'applicazione di quanto stabilito con la presente deliberazione, in coerenza con quanto previsto dall'art. 4 della Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino regionale n. 13 del 23.09.2025, da luogo, per le utenze servite dal SIRM che contribuiscono solo parzialmente alla copertura dei costi del gestore ENAS, al pagamento dell'intero costo industriale sostenuto dal gestore del SIRM ENAS”;

- all'Art. 5 *“si da mandato alla Direzione Generale dell'Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna, di predisporre gli atti necessari per la successiva Deliberazione da parte della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 17, comma 2, della L.R. 19/2006”*.

#### **RILEVATO che**

- ❖ la deliberazione n. 2 del 19.02.2026 del C.I. dell'A.d.B., quanto agli *“usi agricoli”* dell'acqua grezza fornita da ENAS per l'anno 2026, rispetto all'anno 2025, all'Art. 2 ha disposto l'incremento del 24,6% dei contributi a carico dei Consorzi di Bonifica, ossia in misura pari alla *“variazione dell'indice dei prezzi per le rivalutazioni monetarie ISTAT-FOI registrata nel periodo gennaio 2012 – dicembre 2025”*, con improvviso e non graduato nel tempo incremento dei relativi costi, come invece stabilisce l'art. 17, comma 1, lett. e), della L.R. n. 19/2006;
- ❖ il predetto incremento dei contributi a carico dei Consorzi di Bonifica, seppure non ancora approvato dalla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della L.R. n. 19/2006, di fatto, è già stato considerato nella deliberazione G.R. n. 15/42 del 01.04.2026, che ha concesso il nulla osta alla immediata esecutività al bilancio di previsione finanziaria 2026-2028 e al bilancio di previsione di cassa 2026 di ENAS, nella quale si legge *“va, per contro, segnalato che con la deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 2 del 19.2.2026, si sono determinate delle revisioni della tariffe idriche, con un recupero del potere d'acquisto, che incidono pertanto nelle entrate dell'Ente”*;

#### **RILEVATO altresì che**

- ❖ la deliberazione n. 2 del 19.02.2026 del C.I. dell'A.d.B., sempre all'Art. 2, ha pure ridefinito per l'anno 2026 la diversa articolazione dei contributi al recupero dei costi relativi ai servizi idrici per l'acqua all'ingrosso a carico dei Consorzi di Bonifica, stabilendo che avverrà sulla base *“delle diverse categorie di utenza, come definite dall'art. 3 della Deliberazione del comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino regionale n. 13 del 23.09.2025”*, ossia *“sulla base dell'effettivo uso della risorsa idrica da parte degli utenti finali e non più in funzione del servizio idrico settoriale prevalente affidato al gestore di valle e sarà suddivisa nelle seguenti categorie di utenza:”*
  - 1) *usi civili: quelli relativi al consumo umano e ai servizi d'igiene, collettivi e provati;*
  - 2) *usi agricoli: quelli relativi all'utilizzo della risorsa idrica finalizzati alla produzione di prodotti agricoli e la zootecnia;*
  - 3) *usi industriali: quelli relativi all'utilizzo della risorsa idrica per scopo industriali;*
  - 4) *altri usi assimilati agli usi civili solo ai fini del recupero dei costi del SIRM: gli usi non già ricompresi nelle precedenti categorie, quali, a titolo di esempio, quelli effettuati da strutture recettive, campeggi, campi da golf e innaffiamento di giardini e aree verdi in aree urbanizzate”*;
- ❖ nel 2026 per i Consorzi di Bonifica viene superata la categoria di utenza degli *“usi agricoli”* prevista dall'art. 3, comma 1, lett. f), della L.R. n. 19/2006, che era stata applicata sino al 2025 per il pagamento dei contributi unitari a favore dell'ENAS, che non avverrà *“più in funzione del servizio idrico settoriale prevalente affidato al gestore di valle”*, ossia degli *“usi agricoli”*, bensì *“sulla base dell'effettivo uso della risorsa idrica da parte degli utenti finali”*, tenendo conto delle *“seguinti categorie di utenza:”*
  - 1) *usi civili: quelli relativi al consumo umano e ai servizi d'igiene, collettivi e provati;*

2) usi agricoli: quelli relativi all'utilizzo della risorsa idrica finalizzati alla produzione di prodotti agricoli e la zootecnia;

3) usi industriali: quelli relativi all'utilizzo della risorsa idrica per scopo industriali;

4) altri usi assimilati agli usi civili solo ai fini del recupero dei costi del SIRM: gli usi non già ricompresi nelle precedenti categorie, quali, a titolo di esempio, quelli effettuati da strutture recettive, campeggi, campi da golf e innaffiamento di giardini e aree verdi in aree urbanizzate";

- ❖ al fine di dare immediata ed effettiva attuazione alle predette nuove "categorie di utenza" finale, la deliberazione n. 2 del 19.02.2026 del C.I. dell'A.d.B. all'Art. 3 impone ai Consorzi di Bonifica la trasmissione "dei dati relativi agli ordinamenti colturali previsti ed alle relative superfici ed idroesigenze specifiche previste", poiché sulla base di essi "verranno definiti i volumi erogabili per i diversi usi ed i relativi volumi base per le utenze irrigue";
- ❖ sin dal 2026 i Consorzi di Bonifica vedranno distinti i volumi assegnati per le "utenze irrigue" da quelli assegnati per "i diversi usi", corrispondenti alle diverse categorie di utenze finali, ossia "usi agricoli" e "altri usi assimilati agli usi civili", ai quali saranno applicati i rispettivi diversi contributi unitari (con un minimo di 0,007476 €/m<sup>3</sup> e sino al massimo di 0,03115 €/m<sup>3</sup> per gli "usi irrigui", e con un minimo di 0,04361 €/m<sup>3</sup> sino al massimo di 0,085974 €/m<sup>3</sup> per gli "altri usi assimilati agli usi civili");
- ❖ la nuova e diversa "categoria di utenza" finale degli "altri usi assimilati agli usi civili solo ai fini del recupero dei costi del SIRM: gli usi non già ricompresi nelle precedenti categorie, quali, a titolo di esempio, quelli effettuati da strutture recettive, campeggi, campi da golf e innaffiamento di giardini e aree verdi in aree urbanizzate", non è prevista dalla L.R. 19/2006, che all'art. 3, comma 1, lettera f), stabilisce unicamente le seguenti categorie di utenza: "usi civili", "usi agricoli", "usi industriali" e "usi ambientali";

## **RILEVATO altresì che**

- ❖ la deliberazione n. 2 del 19.02.2026 del C.I. dell'A.d.B., inoltre, all'Art. 4 stabilisce che "la mancata trasmissione, da parte dei gestori [ossia i Consorzi di Bonifica], dei dati necessari all'applicazione della presente deliberazione, in coerenza con quanto previsto dall'art. 4 della Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino regionale n. 13 del 23.09.2025, da luogo, per le utenze servite dal SIRM che contribuiscono solo parzialmente alla copertura dei costi del gestore ENAS, al pagamento dell'intero costo industriale";
- ❖ l'elaborato Esiti del tavolo di lavoro interassessoriale allegato alla Delibera del C.I. dell'A.d.B. n. 13 del 23.09.2025 indica un costo industriale dell'acqua grezza da parte dell'ENAS di 0,70 €/m<sup>3</sup>;
- ❖ l'Art. 4 della deliberazione n. 2 del 19.02.2026 del C.I. dell'A.d.B., in pratica, stabilisce che la mancata trasmissione da parte dei Consorzi di Bonifica "dei dati relativi agli ordinamenti colturali previsti ed alle relative superfici ed idroesigenze specifiche previste" comporterà l'applicazione ai loro consumi idrici dell'intero costo industriale di euro 0,07 €/m<sup>3</sup>, in luogo di quello previsto per gli "usi irrigui" (che parte dal contributo minimo di 0,007476 €/m<sup>3</sup> sino al contributo massimo di 0,03115 €/m<sup>3</sup>) e persino di quello previsto per gli "altri usi assimilati agli usi civili solo ai fini del recupero dei costi del SIRM"

(che parte dal contributo minimo di 0,04361 €/m<sup>3</sup> sino al contributo massimo di 0,085974 €/m<sup>3</sup>);

- ❖ i Consorzi di Bonifica, sebbene fosse previsto dalla deliberazione n. 28 del 18.12.2024 del C.I. dell'A.d.B., non sono stati invitati a partecipare al Tavolo di lavoro interassessoriale e non condividono l'elaborato denominato Esiti del Tavolo di lavoro interassessoriale allegato alla delibera del C.I. dell'A.d.B. n. 13 del 23.09.2025, a sua volta richiamata nella deliberazione n. 2 del 19.02.2026 del C.I. dell'A.d.B;

#### **CONSIDERATO che**

- ❖ la Direzione Generale dell'Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, con nota del 27.02.2026 (prot. cons. n.626 del 27.02.2026), ha già trasmesso a tutti i Consorzi di Bonifica, per conoscenza e per i conseguenti adempimenti di competenza, la deliberazione n. 2 del 19.02.2026 del C.I. dell'A.d.B., e ciò persino prima che la stessa sia stata approvata dalla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della L.R. n. 19/2006;
- ❖ i Consorzi di Bonifica vengono gravemente penalizzati dalla deliberazione n. 2 del 19.02.2026 del C.I. dell'A.d.B., che contrasta con quanto stabiliscono le soprarichiamate norme di legge della L.R. n. 19/2006 e della L.R. n. 6/2008, oltre che con i precedenti Piani di recupero dei costi relativi ai servizi idrici per l'acqua all'ingrosso in capo a ENAS, ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 19/2006;

#### **TENUTO CONTO**

- ❖ di quanto emerso e discusso nell'Assemblea ANBI Sardegna del 08.04.2026 alla presenza di tutti i Consorzi di Bonifica, che hanno manifestato la condivisa intenzione di impugnare la Deliberazione n. 2 del 19.02.2026 del C.I. dell'A.d.B., con tutti gli atti ad essa presupposti, collegati e conseguenti;

#### **RITENUTO**

- ❖ necessario impugnare davanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche - in sede di legittimità, ex art. 143 del R.D. 1775/1933, la deliberazione n. 2 del 19.02.2026 del C.I. dell'A.d.B., con tutti gli atti ad essa presupposti, collegati e conseguenti;

**SENTITO** il Direttore Generale f.f. che certifica la conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai regolamenti interni;

*Con votazione favorevole espressa in forma palese per alzata di mano all'unanimità*

**TUTTO CIÒ** premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto

#### **DELIBERA**

- di impugnare nanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche - in sede di legittimità, ex art. 143 del R.D. 1775/1933, la deliberazione n. 2 del 19.02.2026 del C.I. dell'A.d.B.,

avente ad oggetto “Presentazione bozza del Piano per il recupero dei costi relativi ai servizi idrici per l’acqua all’ingrosso in capo all’ENAS per l’anno 2026 – Commi 1 e 2 dell’art. 17 della L.R. n. 19/2006”, con tutti gli atti ad essa presupposti, collegati e conseguenti;

- di dare mandato al dirigente del servizio amministrativo per i conseguenti adempimenti connessi all’attuazione della presente deliberazione nei termini di cui sopra;

Ai sensi dell’art. 42 della L.R. 6/2008, avverso il presente atto, è ammessa opposizione entro 30 giorni a decorrere dal primo giorno di pubblicazione dello stesso, da proporsi al Consiglio di Amministrazione.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, che viene sottoscritto come segue:

Letto, approvato e sottoscritto.

Direttore Generale f.f.  
F.to Dott.ssa Anna Maria Musella

**Il Presidente**  
F.to Ing. Giuseppe Giacobbe

*Si certifica che la presente delibera è stata pubblicata nell'Albo Pretorio on-line del Consorzio di Bonifica d'Ogliastra per quindici giorni consecutivi ed è soggetta al regime di cui all'art. 35 della L.R. n.6 del 23.05.2008.*

*Tortolì 21.04.2026*

***Il Dirigente dell'Area Amministrativa***  
*F.to Dott.ssa Anna Maria Musella*

*La presente copia per uso amministrativo è conforme all'originale*

*Tortolì 21.04.2026*

***Il Dirigente dell'Area Amministrativa***  
*Dott.ssa Anna Maria Musella*